


ALLEGATO A



REGIONE LIGURIA

**Accordo Quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga
nell'anno 2018 a seguito dell'emanazione dell'articolo 53 ter del Decreto Legge 50/2017
convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 e della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 139 (c.d. legge di
bilancio 2018)**

TRA

Regione Liguria

E

Provincia di Imperia
Provincia di Savona
Città Metropolitana di Genova
Provincia della Spezia
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS
Unione delle Camere di Commercio liguri
Cgil - Regionale Liguria
Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria
Uil - Liguria
UGL - Unione Regionale Liguria
USB - Liguria
Confsal - Liguria
Cisal - Liguria
Confindustria Liguria
Confartigianato Liguria
Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa - CNA Liguria
Confprofessioni Liguria
Confservizi Liguria
Confcommercio Liguria
Confesercenti Comitato Regionale Liguri
Lega Ligure Cooperative
Confcooperative Liguria
C.I.A. Liguria
Coldiretti Liguria
Confagricoltura Liguria
Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili);

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);

VISTO il decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 (misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi);

VISTA la legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183) e in particolare:

- l'art. 44 co. 6 bis che prevede, per l'anno 2016, la possibilità di disporre l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;
- l'art. 44 co. 11 bis prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive);

VISTA la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 con la quale è stato esteso all'anno 2017 quanto previsto dal comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 agosto 2014 n. 83473 che ha fissato nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga con riferimento agli anni 2014 e 2015 finalizzati a garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 28 giugno 2012 n. 92;

VISTO il decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconoscendo alla Regione Liguria, per il 2016, un importo pari a € 22.502.400,00;

VISTE le circolari n. 30 del 14 ottobre 2016 e n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la circolare 24 marzo 2017 n. 7 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proroga per l'anno 2017 quanto previsto dalla circolare 30/2016 di applicazione dell'articolo 11 bis del d.lgs. 148/2015;

VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, riconoscendo alla Regione Liguria, per il 2017, € 10.193.456,73;

VISTO l'art. 53 ter, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha dato "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il finanziamento del "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

complessa” attraverso le risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;

VISTA la circolare del 27 giugno 2017 n. 13 con la quale il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha dato disposizioni circa il “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

CONSIDERATO che nell’anno 2016 è stato sottoscritto, ai sensi del richiamato articolo 44, comma 11-bis del D.lgs 148/15, n. 1 accordo di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di una società operante nell’area di crisi industriale complessa per un importo totale di spesa autorizzato pari a € 2.129.228,60 con un residuo sull’importo originariamente stanziato pari a € 20.373.171,40;

CONSIDERATO che nell’anno 2017 sono stati sottoscritti, ai sensi del richiamato articolo 44, comma 11-bis del D.lgs 148/15, n. 2 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di società operanti nell’area di crisi industriale complessa per un importo totale di spesa autorizzato pari a € 3.710.429,82 con un residuo sull’importo originariamente stanziato pari a € 6.483.026,91;

VISTO l’Accordo Quadro tra le Regione Liguria e le Parti Sociali sottoscritto in data 26 settembre 2017, approvato con deliberazione di giunta regionale 27 ottobre 2017 n. 861, finalizzato all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 53-ter del D.L. 50/17, convertito in Legge n. 96/17 e volto al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che operavano in imprese ubicate nell’area di crisi industriale complessa di Savona e che nel corso nel 2017 abbiano terminato un trattamento di mobilità ordinaria;

VISTE le istanze di richiesta di mobilità in deroga che i lavoratori, tramite il Portale Regionale dei Centri per l’Impiego “MiAttivo”, hanno presentato entro i termini previsti dall’Accordo Quadro sopra citato;

CONSIDERATO che la Regione Liguria, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2017, di applicazione dell’articolo 53-ter del Decreto Legge 50/2017, ha presentato, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro – ANPAL con nota prot. n. PG/2018/49749 del 13 febbraio 2018, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso, ai soli fini della valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione della sostenibilità finanziaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (c.d. legge di bilancio 2018) che al comma 139, ha previsto che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, le restanti risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 148, come ripartite tra le regioni con i decreti interministeriali n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell’anno 2018, alle medesime finalità del richiamato art. 44 comma 11-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

RITENUTO NECESSARIO

Stipulare tra la Regione Liguria e le Parti Sociali per l’anno 2018, un accordo quadro finalizzato alla proroga del trattamento di mobilità in deroga della durata massima di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operavano in un’impresa ubicata nell’area di crisi industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte e dei Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova D’Albenga e che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel 2018.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SOTTOSCRITTRICI DELLA PRESENTE INTESA

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo definisce i criteri per la fruizione delle risorse di cui all'art. 53-ter Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, e della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 139, per il finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga;
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Sono destinatari del presente accordo i lavoratori, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Liguria, che operino nell'area di crisi industriale complessa della Provincia di Savona, di cui al D.M. 21 settembre 2016, licenziati da imprese che abbiano almeno una unità produttiva nella stessa area di crisi che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel 2018;
2. Il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso nel solo caso in cui vi sia continuità con la precedente prestazione di mobilità di cui i soggetti beneficiavano, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia;
3. Il trattamento non può essere concesso in favore di lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – INIZIO E DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

1. Il trattamento ha inizio dal giorno successivo la fine del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e può essere concesso in un'unica soluzione della durata massima di 12 mesi.

Art. 4 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di mobilità in deroga devono essere compilate esclusivamente dagli utenti già registrati al Portale Regionale dei Centri per l'Impiego "MiAttivo" (<https://miattivo.regione.liguria.it>), utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul suddetto portale; per quanto riguarda invece gli utenti non registrati, la domanda dovrà essere compilata previa registrazione allo stesso portale;

Le domande possono essere presentate nelle seguenti finestre temporali:

- entro il 10/04/2018 per coloro che terminano il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 01/01/2018 e il 31/03/2018;
 - entro il 10/07/2018 per coloro che terminano il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 01/04/2018 e il 30/06/2018;
 - entro il 10/10/2018 per coloro che terminano il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 01/07/2018 e il 30/09/2018;
 - entro il 10/01/2019 per coloro che terminano il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 01/10/2018 e il 31/12/2018;
2. La domanda deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del Centro per l'Impiego prescelto, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità e la durata del trattamento richiesto in prosecuzione, individuata dal lavoratore entro il limite massimo di 12 mesi;
 3. Si rimanda alle circolari INPS per gli eventuali adempimenti da parte dei lavoratori verso l'Istituto.

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

Art. 5 - MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE

1. La Provincia di Savona istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo al fine di riscontrare l'effettività del diritto al trattamento e ne dà comunicazione alla Regione;
2. Relativamente ai trattamenti che giungono al termine entro le scadenze sopra indicate, la Regione trasmette gli elenchi dei potenziali beneficiari al Ministero del Lavoro e all'ANPAL con le informazioni previste dalla circolare 13/2017 ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero;
3. Successivamente alle scadenze sopra indicate, la Regione trasmette gli elenchi dei potenziali beneficiari al Ministero del Lavoro e all'ANPAL con le informazioni previste dalla circolare 13/2017 ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero;
4. Dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria, la Regione autorizza il trattamento seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.
5. La trasmissione all'INPS dell'elenco delle autorizzazioni avviene secondo le modalità che verranno concordate tra la Regione e l'Istituto.

Art. 6 - RISORSE FINANZIARIE

1. Al fine di finanziare i trattamenti di cui al presente Accordo vengono utilizzate le risorse residue assegnate alla Regione con i decreti interministeriali n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;

Art. 7 - PIANO PER LA GESTIONE DELLE AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Si rimanda alle azioni di politica attiva del lavoro già approvate con l'Accordo Quadro sottoscritto in data 26 settembre 2017, approvato con deliberazione di giunta regionale 27 ottobre 2017 n. 861, la cui modifica e/o integrazione sarà concertata tra le parti.

Art. 8. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente Accordo verrà disciplinata con successivi Protocolli d'intesa tra la Regione e gli Enti di Area Vasta;
2. Le parti si impegnano a monitorare periodicamente, con una prima verifica entro il mese di giugno 2018, l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività dell'art. 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dell'Inps;
3. Le Parti Sociali firmatarie concordano nell'attuare iniziative di comunicazione rivolte ai possibili beneficiari affinché gli stessi siano informati circa le opportunità offerte dal presente Accordo;
4. La Regione provvede a dare diffusione agli interventi di cui al presente Accordo sui siti istituzionali regionali dedicati ai temi del Lavoro;
5. Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2018 e si applica alle sole concessioni riferite all'anno 2018;

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

6. La Regione provvederà a notificare il presente Accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANPAL.

Genova, 28 febbraio 2018

Per la Regione Liguria

Giovanni Berrino

Per la Provincia di Imperia

Per la Provincia di Savona

Per la Città Metropolitana di Genova

Per la Provincia della Spezia

Per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS

Per l'ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

Per l'Unione delle Camere di Commercio liguri

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

Per la Cgil - Regionale Liguria

Per la Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Per la Uil – Liguria

UGL – Unione Regionale Liguria

Per Confsal Liguria

Per Cisl Liguria

Per Confindustria Liguria

Per Confartigianato Liguria

Per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria

Per Confprofessioni Liguria

Per Confservizi Liguria

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

Per Confcommercio Liguria

Per la Confesercenti Comitato Regionale Ligure

Per la Lega Ligure Cooperative

Per la Confcooperative Liguria

Per la C.I.A. Liguria

Per la Coldiretti Liguria

Per la Confagricoltura Liguria

Per la Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria

FINE TESTO

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Pier Luigi Viola)

Il messaggio è stato spedito con successo!

Mittente: protocollo@pec.regione.liguria.it
Destinatari: dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it,divisione.3@pec.anpal.gov.it,
Destinatari
CC:
Oggetto: Trasmissione Accordo Quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga nell'anno 2018 a favore dei
Testo: Trasmissione del PG/2018/88145 Trasmissione Accordo Quadro per la proroga della concessione della mobilità in
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO
Allegati: (File Primario)
Delibera 165 marzo 2018.pdf

Regione Liguria
RADICE 148 / SETTORE POLITICHE DEL LAVORO

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

Genova, 21/03/2018

Mittente

148-150-0-0-0 - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO

HA PRESENTATO IN DATA ODIERNA

Trasmissione Accordo Quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga nell'anno 2018 a favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Savona.

acquisito/a al protocollo generale di Regione Liguria con il nr. PG/2018/88145

e inserito/a nel fascicolo 2017/G16.9.2.5/7-1

Destinatario

E - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

E - ANPAL - DIVISIONE 3

Per accettazione

148-150-0-0-0 - SETTORE POLITICHE
DEL LAVORO

Il Ricevente

CARONI DANTE
